



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione Numero 33 del 29/07/2020

#### OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020- APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 16:13, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 22/07/2020 Prot. n. 22372 in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO	P	PINI ELEONORA	P
SALVADORI MARCO	P	PIRRI ANGELA	P
MINUTI RICCARDO	P	BAGNOLI MATTEO	P
PALETTA ALICE	P	STEFANELLI REBECCA	P
DELLA BELLA FLORIANO	P	CRESPINA MICHELA	P
CECCHI MARCO	P	PANDOLFI DOMENICO	A
CAPPELLI SIMONE	P	VALLEGGI FRANCO	P
PROSPERI ROSSELLA	P	TONCELLI FABIOLA	P
MONTAGNANI EMILIO	P		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Segretario Generale Dott. Paola Maria La Franca.

Presiede Presidente del Consiglio Dott. Angela Pirri.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 21/07/2020 dal Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 21/07/2020 dal Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a scrutatori i Signori: Crespina Michela, Minuti Riccardo, Prosperi Rossella.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

### **Preso atto che:**

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019, di cui si intendono richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. dell'art. 1, Legge n. 160/2019;
- i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli dell'imposta municipale unica precedente, come indicato dall'art. 1, comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo della nuova imposta introdotta;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopracitata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art 1, comma 741 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

**DATO ATTO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia

ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**DATO ATTO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, “i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015”. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**DATO ATTO** che:

- per i fabbricati il valore della base imponibile cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi

dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori indicati dall'art. 1, comma 745 della L. 160/2019;

- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

**CONSIDERATO** che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**VISTO** il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro il 29 giugno 2020;

**DATO ATTO** che, ad oggi, suddetto prospetto non è ancora stato adottato dal Ministero dell'economia e delle Finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Dl 201/2011 “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021” ;

**VISTO** il comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 secondo cui anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno di imposta 2021 e che, tale prospetto di cui al citato art. 1, comma 757 della L. 160/2019 formerà, a partire dall'anno 2021, parte integrante della delibera comunale con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**RICHIAMATO** l'articolo 52 comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo cui “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**DATO ATTO CHE**, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 dell'art. 1 della legge 160/2019 la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei " D10 ", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**CONSIDERATO che:**

- a seguito dell'Emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha interessato il territorio nazionale dagli inizi dell'anno 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- dato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato svariati D.P.C.M. con cui ha introdotto misure di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 con limitazioni generalizzate agli spostamenti, divieti di "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- con il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il Governo nazionale ha stabilito importanti misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese durante la fase di emergenza, successivamente integrate col dpcm del 26 aprile 2020 e dal decreto rilancio del 21 maggio, col quale, in particolare, sono state adottate misure finalizzate alla ripresa dell'economia e al sostegno delle famiglie e delle attività commerciali profondamente colpite e pregiudicate dall'emergenza epidemiologica;

**DATO ATTO CHE** l'art. 177 comma 1 lettera b) del D.L 19/05/2020 n. 34 " Decreto Rilancio ", con il quale, in considerazione degli effetti connessi alla emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria ( IMU) per *"gli immobili rientranti nelle categorie catastali D2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 13/05/2020 con cui, ad integrazione delle disposizioni emergenziali che sono state introdotte dal Governo, Nazionale e Regionale, sono stati forniti indirizzi per l'attuazione di azioni a supporto del tessuto economico e sociale del Comune di Pontedera, misure complessivamente definite "**OPEN PONTEDERA**";

**CONSIDERATO CHE** nel pacchetto di azioni straordinarie "OPEN PONTEDERA" è stata espressamente prevista, nell'ambito delle misure di supporto alle attività commerciali, la diminuzione dell'IMU per i proprietari degli immobili che applichino una riduzione "registrata" dell'importo della locazione degli immobili sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi;

**VALUTATA** la necessità, nell'ottica delle misure di sostegno alle imprese e alle attività locali, di procedere a dare attuazione a tale indirizzo, al fine di incentivare la ripresa delle attività commerciali;

**RITENUTO** necessario, in attuazione della citata delibera della Giunta Comunale, ridurre l'aliquota IMU per l'anno di imposta 2020, dall'1,06% allo 0,86% per gli immobili locati di categoria C1, che costituiscano la sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi per i quali il titolare e il locatario sottoscrivano un accordo di riduzione del canone locazione indicato nel contratto originario stabilendone un abbattimento di almeno il 20% su base annua;

**VALUTATA la necessità di** subordinare l'applicazione dell'aliquota di cui trattasi alla verifica dei requisiti necessari, stabilendo per i contribuenti interessati, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei termini stabiliti dalla legge, allegando i seguenti documenti:

- copia del contratto originario di locazione;
- copia del nuovo contratto di locazione o copia della ricevuta di registrazione dell'accordo di riduzione inoltrata alla Agenzia delle Entrate, inerente la riduzione del canone di locazione annuale per l'anno 2020 nella misura di almeno il 20%;

**RITENUTO** necessario, rispetto alle altre fattispecie imponibili, mantenere le aliquote ridotte in vigore per l'anno 2019 o quelle di base previste dalla legge se non presenti nel 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 dove si dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenze entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha prorogato il termine per l'approvazione del termine per approvare il Bilancio di previsione 2020-2022 e la nota di aggiornamento al DUP dal 31/05/2020 al 31/07/2020;

**PRESO ATTO** che i comuni possono dunque adottare le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 31/07/2020;

**DATO ATTO che** dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 purché approvate entro il termine del 31/07/2020, e purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 21/05/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;

**VALUTATA** le previsioni di gettito dell'imposta in relazione alla necessità di bilancio relativo al triennio 2020-2022;

**DATO ATTO** che la delibera di approvazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale avrà effetto dal 1° Gennaio 2020, purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 28 ottobre dell'anno 2020;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.12 (Cappelli Simone, Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Franconi Matteo, Minuti Riccardo, Montagnani Emilio, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco, Toncelli Fabiola ) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri votanti su

n. 16 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 4 consiglieri (Bagnoli Matteo, Crespina Michela, Stefanelli Rebecca, e Valleggi Franco);

A seguito della proclamazione della Presidente;

### DELIBERA

- **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

1)	Immobili e fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli	1,06%
----	--	-------

Tale aliquota viene applicata a tutti gli immobili (fabbricati compresi quelli di cat. D – se non rientranti fra quelli indicati nel gruppo 5), terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate, per le quali si ritiene di applicare aliquote ridotte come indicate a fianco di ciascuna di esse:

2)	a) Abitazione principale come definita dall'art.741, comma 1, lett. B) della L. 160/2019 quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	0,4%
3)	b) e unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale	0,4%

	<p>dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>g)l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>	
4)	<p>abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed alla pertinenza come definita dall'art. 1, comma 741, lett.b) della L. 160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori –figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L'aliquota dello 0,86% si applica a condizione che sia il comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).</p>	0,86%
5)	<p>Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (1,06%) gli Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati.</p>	0,86%
6)	<p>Abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come definita dall'art. 1, comma 741, lett.b) della L. 160/2019, concesse in locazione con regolare contratto a nuclei familiari ivi residenti.</p>	0,86%
7)	<p>Abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come a sola abitazione ed alla pertinenza come definita dall'art. 1, comma 741, lett.b) della L. 160/2019 concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.</p>	0,4%
8)	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art.1, comma 750 L. 160/2019)</p>	0,1%
9)	<p>Per gli immobili locati di categoria C1, che costituiscano la sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi per i quali il titolare e il locatario sottoscrivano un accordo di riduzione del canone locazione indicato nel contratto originario stabilendone un abbattimento di almeno il 20% su base annua. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il proprietario è tenuto alla presentazione della Dichiarazione IMU nei termini di legge, allegando i seguenti documenti:</p>	0,86%



	- copia del contratto originario di locazione; - copia del nuovo contratto di locazione nel quale risulti il canone ridotto di almeno il 20% su base annua, oppure copia della ricevuta di registrazione dell'accordo di riduzione inoltrata alla Agenzia delle Entrate;	
10)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%

- **Di confermare** nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, dando atto che detta detrazione:

a) si applica, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 740 della L. 160/2019 in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- **Di dare atto** che l'applicazione delle aliquote ridotte indicate nella tabella di cui sopra è sempre subordinata alla presentazione della dichiarazione Imu con allegata la documentazione del caso;

- **Di provvedere** ad inviare esclusivamente in via telematica la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 e ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019;

- **Di dare atto** che le aliquote approvate avranno effetto dal 1° Gennaio 2020 purché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 28 ottobre dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 15 bis D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019;

Indi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'urgenza dell'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l'adempimento,

Con successivi voti favorevoli n.12 (Cappelli Simone, Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Franconi Matteo, Minuti Riccardo, Montagnani Emilio, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prospero Rossella, Salvadori Marco, Toncelli Fabiola ) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri votanti su n. 16 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 4 consiglieri (Bagnoli Matteo, Crespina Michela, Stefanelli Rebecca, e Valleggi Franco);

A seguito della proclamazione della Presidente;;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A.

Il Vice Segretario Generale  
Dott. Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.